



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO EUROPEO E NAZIONALE E LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Michele Contini
Margherita Soba
Ergo srl



31 Maggio 2022



Ergo

Energies and Resources
for Sustainability Governance

Agenda



01

Il Green Deal Europeo e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

02

La Tassonomia e la rendicontazione non finanziaria

03

La rendicontazione non finanziaria (DNF, 2014/95/EU) e il D.Lgs n. 254/2016


04

L'ampliamento della platea di imprese non finanziarie coinvolte nella rendicontazione – la proposta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)



1. Il Green Deal Europeo e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

1. Il Green Deal Europeo



1. Rendere più ambiziosi gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e il 2050

- **Obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 per legge.**
- La legge per il clima garantirà che **tutte le politiche dell'UE contribuiscano all'obiettivo della neutralità climatica** e che tutti i settori svolgano la loro parte.

L'UE ha già cominciato a modernizzare e trasformare l'economia con l'obiettivo della neutralità climatica. Tra il 1990 e il 2018 ha ridotto del 23 % le emissioni di gas a effetto serra, mentre l'economia è cresciuta del 61 %.

- **Rischio di una rilocalizzazione** delle emissioni di carbonio: duplice problema in quanto la produzione può essere trasferita dall'UE verso altri paesi con ambizioni minori di riduzione delle emissioni, e i prodotti dell'UE possono essere sostituiti da prodotti importati a maggiore intensità di carbonio.

Se tale rischio si avverasse, la Commissione, per determinati settori, valuta l'implementazione di un **meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere**, al fine di ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, e garantire che il prezzo delle importazioni tenga conto più accuratamente del loro tenore di carbonio.

2. Garantire l'approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura

- **La produzione e l'uso dell'energia nei diversi settori economici rappresentano oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.**

Nel contempo, l'approvvigionamento energetico dell'UE deve essere sicuro e a prezzi accessibili per i consumatori e le imprese. A tal fine è essenziale garantire che il mercato europeo dell'energia sia pienamente **integrato, interconnesso e digitalizzato**, nel rispetto della neutralità tecnologica.

- La transizione verso l'energia pulita dovrebbe **coinvolgere i consumatori e andare a loro benefici**. È necessario affrontare il rischio della **povertà energetica per le famiglie** che non possono permettersi i servizi energetici fondamentali in modo da garantire un tenore di vita dignitoso.

- La transizione verso la neutralità climatica richiede inoltre **infrastrutture intelligenti**. Dovranno essere inoltre promosse la **diffusione delle tecnologie e infrastrutture innovative**, quali le reti intelligenti, le reti a idrogeno o la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio e lo stoccaggio di energia, consentendo inoltre un'integrazione settoriale.

3. Mobilitare l'industria per un'economia pulita e circolare

- Per conseguire gli obiettivi di un'economia circolare e a impatto climatico zero è necessaria la **piena mobilitazione dell'industria**.

Tra il 1970 e il 2017 l'**estrazione di materiali a livello mondiale è triplicata**. Essa è ancora troppo "lineare" e dipende dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati e trasformati in merci e, infine, smaltiti come rifiuti o emissioni. Soltanto il 12 % dei materiali utilizzati proviene dal riciclaggio.

- **L'economia circolare offre grandi potenzialità per nuove attività e posti di lavoro** ed ha inoltre il potenziale di **ridurre in modo significativo i rifiuti**, dando impulso al mercato delle materie prime secondarie.
- **Anche le informazioni, a condizione di essere affidabili, comparabili e verificabili, svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili**, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante ("green washing"). Per questo è presente il commitment della Commissione per intensificare gli sforzi per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità.
- È essenziale promuovere nuove forme di collaborazione con l'industria e investimenti nelle catene di valore strategiche, come quella delle batterie, che la Commissione vuole promuovere attraverso il **piano d'azione strategico sulle batterie, sostenendo la "European Battery Alliance"**.

4. Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse

- La **costruzione, l'utilizzo e la ristrutturazione degli edifici assorbono quantità significative di energia e risorse minerarie** (come sabbia, ghiaia, cemento). Gli edifici sono inoltre responsabili del 40 % del consumo energetico. Attualmente il tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare negli Stati membri varia dallo 0,4 all'1,2 %, un ritmo che dovrà essere almeno raddoppiato se vogliamo raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica e di clima.
- Per far fronte alla duplice sfida dell'efficienza energetica e dell'accessibilità economica dell'energia, l'UE e gli Stati membri dovrebbero avviare un' **«ondata di ristrutturazioni» di edifici pubblici e privati**.

In questo contesto, la Commissione ha iniziato a lavorare alla possibilità di **includere le emissioni degli edifici negli scambi di quote di emissioni**.

5. Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile ed intelligente

- I trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e il loro impatto è in continua crescita. Per conseguire la neutralità climatica è necessario **ridurre le emissioni prodotte dai trasporti del 90 % entro il 2050** e occorrerà un tipo di trasporto multimodale.
- **Il trasporto multimodale necessita di un forte impulso che aumenterà l'efficienza del sistema dei trasporti**, dato che il 75 % dei trasporti interni di merci oggi avviene su strada. La **mobilità multimodale automatizzata e connessa** svolgerà un ruolo sempre più importante, insieme ai sistemi intelligenti di gestione del traffico resi possibili dalla **digitalizzazione**.
- **Il costo dei trasporti deve rispecchiare l'impatto sull'ambiente e sulla salute**. Nel contesto della revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, la Commissione è impegnata a studiare soluzioni per **ridurre le sovvenzioni ai combustibili fossili** e ad **estendere il sistema per lo scambio di quote di emissioni al settore marittimo**, riducendo le quote assegnate gratuitamente alle compagnie aeree.
L'UE dovrebbe parallelamente **aumentare la produzione e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili per il settore dei trasporti**.
- **Occorre infine ridurre drasticamente l'inquinamento legati ai trasporti, soprattutto nelle città.**

6. «Dal produttore al consumatore»: progettare un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente

- Sebbene la transizione verso sistemi più sostenibili sia iniziata, nutrire una popolazione mondiale in rapida crescita continua a rappresentare una sfida con gli attuali modelli di produzione. **Vi sono tuttavia nuove opportunità per tutti gli operatori della catena del valore alimentare.**
- Gli agricoltori e i pescatori europei sono fondamentali nella gestione della transizione e la strategia "Dal produttore al consumatore" sosterrà i loro sforzi volti ad affrontare i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e preservare la biodiversità.
- **I piani strategici dovranno riflettere un maggiore livello di ambizione per ridurre significativamente l'uso di pesticidi chimici e i rischi connessi, nonché l'uso di fertilizzanti e antibiotici.** La strategia "Dal produttore al consumatore" contribuirà inoltre a realizzare un'economia circolare e perseguirà l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei settori della trasformazione alimentare e del commercio al dettaglio intervenendo sui trasporti, lo stoccaggio, l'imballaggio e i rifiuti alimentari.
- **La strategia "Dal produttore al consumatore" mirerà infine a stimolare un consumo alimentare sostenibile e promuovere alimenti sani a prezzi accessibili per tutti.**

7. Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità


- L'UE rischia di non conseguire alcuni dei suoi obiettivi ambientali più importanti per il 2020. La strategia sulla biodiversità mira ad individuare misure specifiche per conseguire tali obiettivi che potrebbero includere **traguardi quantificabili, come l'estensione della copertura di aree terrestri e marittime ricche di biodiversità protette** partendo dalla rete Natura 2000.
- Gli ecosistemi forestali subiscono sempre maggiori pressioni a causa dei cambiamenti climatici. **Le aree boschive dell'Unione devono migliorare, sia qualitativamente che quantitativamente, affinché l'Europa possa raggiungere la neutralità climatica e sviluppare un ambiente sano.**
- Un'"**economia blu**" sostenibile dovrà svolgere un ruolo centrale **nell'alleviare la domanda pressante di risorse terrestri dell'UE** e nell'affrontare i cambiamenti climatici.

Soluzioni durature ai cambiamenti climatici richiedono una maggiore attenzione a soluzioni basate sulla natura che comprendano **mari e oceani sani e resilienti**, che includano **modalità per gestire lo spazio marittimo in modo più sostenibile**, in particolare per contribuire a sfruttare il potenziale in crescita delle energie rinnovabili offshore.

8. Obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche

- Per proteggere i cittadini e gli ecosistemi europei, l'UE deve essere più efficace nel monitorare, segnalare, prevenire e porre rimedio all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e dei prodotti di consumo.
- Occorre **ripristinare le funzioni naturali** delle acque sotterranee e di superficie, un passaggio fondamentale per preservare e ripristinare la biodiversità nei laghi, nei fiumi, nelle zone umide e negli estuari e prevenire e limitare i danni provocati dalle inondazioni.
- La Commissione mira a **rivedere le norme sulla qualità dell'aria** per allinearle maggiormente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- La Commissione mira a riesaminare le misure dell'UE volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali.

Il Green Deal Europeo – Fonti di finanziamento & temi




Il Green Deal & il Recovery Fund: le risorse per la transizione verde

- A seguito dello scoppio della crisi pandemica, l'UE ha ritenuto necessario predisporre un **piano di ripresa dell'economia europea** per far fronte ai danni economici e sociali causati dall'epidemia. In questo contesto, la ripresa economica è stata strettamente legata agli **obiettivi delineati dal Green deal**.
- A luglio 2020, in sede di Consiglio Europeo straordinario, è stato raggiunto l' accordo sul pacchetto per la ripresa. Si tratta di un pacchetto articolato di **2.018 miliardi** che combina le **risorse**:
 - del quadro finanziario pluriennale (**QFP 2021-2027**) - pari a **1.211 miliardi** a prezzi correnti e
 - le risorse di **Next Generation EU - NGEU**, pari a **806,9 miliardi** a prezzi correnti.

Il **NextGeneration UE** (o NGEU) è lo strumento varato a livello europeo per **finanziare la ripresa degli Stati Membri dagli effetti della pandemia di COVID-19** e riparare ai danni economici e sociali prodottisi, puntando alla trasformazione dell'Europa in un continente verde, digitale e resiliente.

Anche indicato con il nome di *Recovery fund* (derivato dal progetto iniziale di «fondo per la ripresa»), il NGEU è un piano da 806,9 miliardi di euro che si proietta verso il futuro e si rivolge alle prossime generazioni dell'UE.

Struttura del Next Generation EU




- Capitali raccolti sui mercati finanziari
- Periodo di rimborso fino al 2058

L'intera somma di **750 miliardi di euro** stabilita per il Next Generation EU verrà raccolta sui mercati con l'**emissione di debito comune**, garantito in solido da tutti i paesi della UE.

Inoltre, gli importi a titolo di Next Generation EU saranno erogati tramite **sette programmi** - di cui il principale è il cd. *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza* - sotto forma di **prestiti** (360 miliardi di EUR) e **sovvenzioni** (390 miliardi di EUR).

Struttura del Next Generation EU – La quota italiana



FONTE: elaborazione openpolis su dati ufficio rapporti con l'Unione europea.

31 maggio 2022

Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento 2021/241)

L'**11 febbraio 2021**, il Consiglio europeo ha adottato il **regolamento 2021/241** con cui è stato istituito il **Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza** (il *Recovery and Resilience Facility* o RRF), strumento centrale del NextGenerationEU destinato ad aiutare gli Stati Membri ad affrontare le conseguenze della pandemia, in particolare attraverso il sostegno alla **transizione verde e digitale**.

Il *Dispositivo* definisce obiettivi, principi e condizioni per l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'UE e **prevede la presentazione da parte degli SM di appositi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR)** contenenti i progetti, le riforme e gli investimenti programmati dagli Stati **fino al 2026**.

In tal senso, era stato previsto che i paesi dell'Ue dovessero presentare i propri PNRR entro il 30 aprile 2021, dopodiché il Consiglio europeo avrebbe dovuto procedere all'analisi e all'approvazione dei piani. Fino ad oggi **sono stati approvati i piani nazionali di 22 paesi** (tra cui l'Italia), i quali possono già concludere convenzioni di prefinanziamento fino al 13% dell'importo totale.

Ambito di applicazione (art. 3 del regolamento 2021/241)

L'ambito di applicazione del Dispositivo fa riferimento ai seguenti **sei pilastri**:

- **Transizione verde**
- **Trasformazione digitale**
- **Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva**, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti
- **Coesione sociale e territoriale**
- **Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale**, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi
- **Politiche per la prossima generazione**, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze

Transizione
verde

Trasformazione
digitale

Crescita
intelligente,
sostenibile e
inclusiva

Coesione sociale
e territoriale

Salute e
resilienza

Politiche per la
prossima
generazione

Principi (art. 5 del regolamento 2021/241)

- **Il sostegno** nell'ambito del Dispositivo **non sostituisce**, salvo in casi debitamente motivati, **le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'*addizionalità* del finanziamento dell'Unione** (vale a dire che il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo).
- **Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»** (art. 17 regolamento 2020/852, Tassonomia).

IL PNRR Italiano

Il Piano di rilancio dell'Italia si sviluppa intorno a **tre assi strategici**:



Transizione
ecologica

Digitalizzazione
e innovazione

Inclusione
sociale

Il piano punta a **ridurre le emissioni inquinanti**, prevenire e **contrastare il dissesto del territorio**, minimizzare l'impatto delle attività produttive sull'ambiente, **migliorare la qualità della vita, la sicurezza ambientale e la competitività** del nostro sistema produttivo, lasciando un Paese più verde e un'economia più sostenibile alle generazioni future.


La digitalizzazione e l'innovazione di processi, prodotti e servizi sono un fattore determinante per la trasformazione del paese e devono caratterizzare ogni politica del Piano.

Garantire una piena inclusione sociale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell'economia e superare diseguaglianze. In questo ambito vigono 3 priorità: **parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali.**

Il PNRR italiano

Per l'allocazione delle risorse sono state rispettate e persino superate le percentuali minime richieste dall'Europa


Più del 20% delle risorse (appunto il **27%**) è stato destinato ai progetti per la **transizione digitale** e più del 37% della spesa per investimenti e riforme (appunto il **40%**) è stato destinato alla **transizione ecologica**.



Missioni del Piano

Il PNRR si articola in sei Missioni, in linea con i sei Pilastri menzionati dal Regolamento RRF:

Figura 1.10: allocazione delle risorse RRF a Missioni



Missioni e componenti del Piano


Ogni missione contiene un certo numero di «**componenti**», per un totale di **16 componenti**.

Ciascuna di esse riflette **riforme** e priorità di **investimento** in un determinato settore o area di intervento, ed è finalizzata ad affrontare sfide specifiche.

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA
M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO
M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE
M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA
M3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ
M4C2: DALLA RICERCA ALL'IMPRESA
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO
M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE
M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
MISSIONE 6: SALUTE
M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE
M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ESEMPIO – Missione 2, componente 1

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE



OBIETTIVI GENERALI:



M2C1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

- Miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e avanzamento del paradigma dell'economia circolare
- Sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle aziende agricole
- Sviluppo di progetti integrati (circularità, mobilità, rinnovabili) su isole e comunità

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO):

5,27

Mld

Totale

Ambiti di intervento/Misure

Totale

1. Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare

2,10

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

1,50

Investimento 1.2: Progetti "faro" di economia circolare

0,60

Riforma 1.1: Strategia nazionale per l'economia circolare

-

Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

-

Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorità locali

-

ESEMPIO – Missione 2, componente 1

Investimento 1.1 – Le linee di intervento sono 3:

Linea A: *miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.*


Contributo max erogabile per ciascuna proposta: 1 milione

Linea B: *ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi **impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani** provenienti dalla raccolta differenziata.*

Contributo max erogabile per ciascuna proposta: 40 milioni

Linea C: *ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi **impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.***

Contributo max erogabile per ciascuna proposta: 10 milioni



ESEMPIO – Missione 2, componente 1


Investimento 1.2 – Le linee di intervento sono 4:

Linea A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di **apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE** comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;

Linea B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei **rifiuti in carta e cartone**;

Linea C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei **rifiuti plastici** (attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter);

Linea D: infrastrutturazione della raccolta delle **frazioni di tessili pre-consumo e post consumo**, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. "Textile Hubs".





2. La Tassonomia e la rendicontazione non finanziaria

Tassonomia: Regolamento (UE) 2020/852

- La Tassonomia è stata sviluppata con l'obiettivo di fornire uno strumento in grado di **classificare in modo univoco le attività economiche** al fine di aiutare investitori ed aziende nelle scelte su investimenti in attività sostenibili
- La Tassonomia è **una lista di attività economiche ambientalmente e socialmente sostenibili** che soddisfano le seguenti condizioni:
 1. Contribuire positivamente ad almeno uno degli obiettivi ambientali definiti dalla Commissione Europea
 2. Non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo
 3. Rispettare i criteri tecnici definiti
 4. Essere in linea con garanzie sociali minime

Tassonomia – Art. 1: Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento **stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile**, al fine di **individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento**.

2. Il presente regolamento si applica:

a) **alle misure** adottate dagli Stati membri o dall'Unione **che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti** in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;

b) **ai partecipanti ai mercati finanziari** che mettono a disposizione prodotti finanziari;

c) **alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario** o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Stati
Membri e
partecipanti
ai mercati
finanziari

Imprese

Tassonomia – Art. 3: Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

➤ contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli **obiettivi ambientali** di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;

CONTRIBUTO
SOSTANZIALE
AGLI OBIETTIVI

➤ non arreca un danno significativo a nessuno degli **obiettivi ambientali** di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;

ASSENZA DANNO AGLI
OBIETTIVI

➤ è svolta nel **rispetto delle garanzie minime di salvaguardia** previste all'articolo 18;

RISPETTO DELLE
GARANZIE MINIME DI
SALVAGUARDIA
(«minimum safeguards»)

➤ è **conforme ai criteri di vaglio tecnico** fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.

CONFORMITA' AI
CRITERI
DI VAGLIO TECNICO
(«technical screening
criteria»)

REG. UE
2088/2019

ATTI DELEGATI

Tassonomia – Art. 9: obiettivi ambientali

«Ai fini del presente regolamento s'intendono per **obiettivi ambientali**:

- a) la **mitigazione** dei cambiamenti climatici;
- b) l'**adattamento** ai cambiamenti climatici;



CLIMATE DELEGATED ACT

Giugno 2021

C(2021) 2800 final (Annex I, II)

+

COMPLEMENTARY CLIMATE DELEGATED ACT

Febbraio 2022

- c) l'uso sostenibile e la protezione delle **acque** e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'**economia circolare**;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'**inquinamento**;
- f) la protezione e il ripristino della **biodiversità** e degli ecosistemi.»



**ENVIRONMENTAL
DELEGATED ACT**

Tassonomia – Art. 10-15

10 - Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

11 - Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici

12 - Contributo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

13 - Contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare

14 - Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

15 - Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

- ✓ Per ogni «macro» obiettivo ambientale [come sancito dall'Art. 9], il relativo Articolo esplicita **le modalità principali attraverso cui le diverse attività economiche [tutte, a prescindere dal settore] contribuiscono al raggiungimento del macro obiettivo** stesso
- ✓ Per ogni «macro» obiettivo ambientale [come sancito dall'Art. 9], il relativo Articolo **rimanda all'emissione dei criteri di vaglio tecnico specifici** per le diverse attività (attraverso gli Atti Delegati)

ESEMPIO Art. 13: contributo all'economia circolare

«1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se:

- a) **utilizza in modo più efficiente le risorse naturali**, compresi i materiali a base biologica di origine sostenibile e altre materie prime, nella produzione, anche attraverso: i) la riduzione dell'uso di materie prime primarie o aumentando l'uso di sottoprodotti e materie prime secondarie; o ii) misure di efficienza energetica e delle risorse;
- b) **aumenta la durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento o della riutilizzabilità dei prodotti**, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
- c) **aumenta la riciclabilità dei prodotti**, compresa la riciclabilità dei singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l'impiego di prodotti e materiali non riciclabili, in particolare nelle attività di progettazione e di fabbricazione;
- d) **riduce in misura sostanziale il contenuto di sostanze pericolose e sostituisce le sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti in tutto il ciclo di vita**, in linea con gli obiettivi indicati nel diritto dell'Unione, anche rimpiazzando tali sostanze con alternative più sicure e assicurando la tracciabilità dei prodotti;

ESEMPIO Art. 13: contributo all'economia circolare

- e) **prolunga l'uso dei prodotti**, anche attraverso il riutilizzo, la progettazione per la longevità, il cambio di destinazione, lo smontaggio, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento e la riparazione, e la condivisione dei prodotti;
- f) **aumenta l'uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità**, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;
- g) **previene o riduce la produzione di rifiuti**, anche la produzione di rifiuti derivante dall'estrazione di minerali e dalla costruzione e demolizione di edifici;
- h) **aumenta la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti**;
- i) **potenzia lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti** necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, garantendo al contempo che i materiali di recupero siano riciclati nella produzione come apporto di materie prime secondarie di elevata qualità, evitando così il downcycling;
- j) **riduce al minimo l'incenerimento dei rifiuti ed evita lo smaltimento dei rifiuti**, compresa la messa in discarica, conformemente ai principi della gerarchia dei rifiuti;
- k) **evita e riduce la dispersione di rifiuti**; o
- l) **sostiene una attività elencate alle lettere da a) a k)** del presente paragrafo, in conformità dell'articolo 16.

Tassonomia – Art. 17: danno significativo agli obiettivi ambientali

«1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, **tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica**, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, **tale attività economica** arreca un danno significativo:

- a) alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se l'attività conduce a **significative emissioni di gas a effetto serra**;
- b) **all'adattamento ai cambiamenti climatici**, se l'attività conduce a un **peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro** previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso **sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine**, se l'attività nuoce:
 - a) i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
 - b) ii) al buono stato ecologico delle acque marine;

Tassonomia – Art. 17: danno significativo agli obiettivi ambientali

- d) **all'economia circolare**, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
- i. l'attività conduce a **inefficienze significative** nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii. l'attività **comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti**, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
 - iii. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un **danno significativo e a lungo termine all'ambiente**;
- e) alla **prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento**, se l'attività comporta un **aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio**; o
- f) alla **protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**, se l'attività:
- i. nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
 - ii. nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Tassonomia – Art. 17: danno significativo agli obiettivi ambientali

Un'attività economica, considerato l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi che fornisce, arreca un danno significativo a

<p>mitigazione dei cambiamenti climatici</p> <p>↓</p> <p>se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra</p>	<p>adattamento ai cambiamenti climatici</p> <p>↓</p> <p>se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi</p>	<p>Uso sostenibile e protezione delle acque</p> <p>↓</p> <p>se nuoce al buono stato/ buon potenziale ecologico dei corpi idrici o al buono stato ecologico delle acque marine</p>	<p>Economia circolare</p> <p>↓</p> <p>1. se conduce a inefficienze nell'uso dei materiali/risorse naturali lungo il ciclo di vita dei prodotti; o</p> <p>2. comporta un aumento dei rifiuti; o</p> <p>3. lo smaltimento dei rifiuti sul lungo termine può causare un danno significativo all'ambiente.</p>	<p>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</p> <p>↓</p> <p>Se comporta un aumento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente</p>	<p>Protezione e ripristino biodiversità e ecosistemi</p> <p>↓</p> <p>Se nuoce alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie.</p>
---	--	--	--	---	---

Oltre a questi **criteri generali** sono previsti anche dei **criteri più specifici, dettagliati dagli Atti Delegati della Tassonomia** per ciascuna attività economica.

Tassonomia – Art. 8: Trasparenza delle imprese nelle DNF

1. **Qualsiasi impresa soggetta all’obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario** ai sensi dell’articolo 19 *bis* o dell’articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE **include**, nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, **informazioni su come e in che misura le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili** ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente regolamento.

2. In particolare, le imprese non finanziarie comunicano quanto segue:
 - a) la **quota del loro fatturato** proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9; e
 - b) la **quota delle loro spese in conto capitale e la quota delle spese operative** relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9.

ESEMPIO – KPI: Quota di fatturato associato ad attività economiche considerate ecosostenibili

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2178 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2021

Contenuto dei KPI che devono essere comunicati dalle imprese non finanziarie

KPI relativo al fatturato La quota del fatturato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come la parte dei ricavi netti ottenuti da prodotti o servizi, anche immateriali, associati ad attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore), divisa per i ricavi netti (denominatore) ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE. Il fatturato deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale (IAS) n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (1).

Dal numeratore del KPI di cui al primo comma deve essere esclusa la parte di ricavi netti ottenuta da prodotti e servizi associati ad attività economiche adattate ai cambiamenti climatici in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 e conformemente all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, fatto salvo il caso in cui tali attività:

- a) siano considerate attività abilitanti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852; oppure
- b) siano esse stesse allineate alla tassonomia

Tassonomia – Art. 8: Trasparenza delle imprese nelle DNF

Modello — Quota del fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia — Informativa relativa all'anno N

Attività economiche (1)	Codice/I (2)	Fatturato assoluto (3)	Quota del fatturato (4)	Criteri per il contributo sostanziale						Criteri per «non arrecare un danno significativo»						Quota di fatturato allineato alla tassonomia, anno N (18)	Quota di fatturato allineato alla tassonomia, anno N-1 (19)	Categorìa (attività abilitante o) (20)	Categorìa (attività di transizione) (21)
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)	Adattamento ai cambiamenti climatici (6)	Acque e risorse marine (7)	Economia circolare (8)	Inquinamento (9)	Biodiversità ed ecosistemi (10)	Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)	Adattamento ai cambiamenti climatici (12)	Acque e risorse marine (13)	Economia circolare (14)	Inquinamento (15)	Biodiversità ed ecosistemi (16)				
		Valuta	%	%	%	%	%	%	%	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	Percentuale	Percentuale	A	T
A. ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA				%															
A.1. Attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia)																			
Attività 1 ¹				%	%	%	%	%	%		S	S	S	S	S	%		A	
Attività 2				%	%	%	%	%	%	S	S	S	S	S	S	%			

Tassonomia – Art. 8: Trasparenza delle imprese nelle DNF

Attività economiche (1)	Codice/I (2)	Fatturato assoluto (3)	Quota del fatturato (4)	Criteri per il contributo sostanziale						Criteri per «non arrecare un danno significativo»						Garanzie minime di salvaguardia (17)	Quota di fatturato allineato alla tassonomia, anno N (18)	Quota di fatturato allineato alla tassonomia, anno N-1 (19)	Categoria (attività abilitante o) (20)	Categoria (attività di transizione) (21)
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)	Adattamento ai cambiamenti climatici (6)	Acque e risorse marine (7)	Economia circolare (8)	Inquinamento (9)	Biodiversità ed ecosistemi (10)	Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)	Adattamento ai cambiamenti climatici (12)	Acque e risorse marine (13)	Economia circolare (14)	Inquinamento (15)	Biodiversità ed ecosistemi (16)					
		Valuta	%	%	%	%	%	%	%	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	Percentuale	Percentuale	A	T
Fatturato delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)			%	%	%	%	%	%	%								%			
A.2 Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)																				
Attività I			%																	

Tassonomia – Art. 8: Trasparenza delle imprese nelle DNF

3. Se un'impresa pubblica informazioni di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE in una relazione distinta conformemente all'articolo 19 *bis*, paragrafo 4, o all'articolo 29 *bis*, paragrafo 4, di tale direttiva, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono pubblicate nella relazione distinta.
4. **La Commissione adotta un atto delegato** conformemente all'articolo 23 al fine di integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo per **precisare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare in conformità di tali paragrafi**, compresa la metodologia da utilizzare al fine di rispettarli, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente regolamento. **La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1° giugno 2021.**

ESEMPIO – Regolamento delegato sulle condizioni per considerare una attività capace di contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

7.1 Costruzione di nuovi edifici – Descrizione dell'attività

Sviluppo di progetti per la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici per realizzare unità immobiliari destinate alla vendita, nonché la costruzione di edifici residenziali o non residenziali completi, in conto proprio per la vendita o a pagamento o su base contrattuale.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici F41.1 e F41.2, comprese inoltre le attività classificate con il codice F43, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

ESEMPIO – Criteri di vaglio tecnico: contributo sostanziale

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Costruzione di nuovi edifici alle condizioni seguenti:

1. il **fabbisogno di energia** primaria che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione è **almeno del 10 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building)** nelle misure nazionali che attuano la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica «as built» (come costruito);
2. per gli edifici di dimensioni superiori a 5.000 m², al completamento, **l'edificio risultante dalla costruzione è sottoposto a prove di ermeticità e di integrità termica** e qualsiasi scostamento dai livelli di prestazione fissati nella fase di progettazione o difetti nell'involucro dell'edificio sono comunicati agli investitori e ai clienti. Oppure, se durante il processo di costruzione sono in atto processi di controllo della qualità solidi e tracciabili, questi ultimi sono accettabili come alternativa alle prove di integrità termica;
3. per gli edifici di dimensioni superiori a 5.000 m², il **potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential)** del ciclo di vita dell'edificio risultante dalla costruzione è **stato calcolato per ogni fase del ciclo di vita** ed è comunicato agli investitori e ai clienti su richiesta.

ESEMPIO – Criteri di vaglio tecnico: DNSH

DNSH

- **Adattamento ai cambiamenti climatici**

L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A dell'allegato.

Appendice A

CRITERI DNSH GENERICI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I rischi climatici fisici che pesano sull'attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell'appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

- a) esame dell'attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il ciclo di vita previsto;*
 - b) se l'attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l'attività economica;*
 - c) una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato.*
- [...]

ESEMPIO – Criteri di vaglio tecnico: DNSH

DNSH

- **Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**

Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato:

- a) i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
- b) le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
- c) i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- d) gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

Per evitare l'impatto del cantiere, l'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B dell'allegato.

ESEMPIO – Criteri di vaglio tecnico: DNSH

DNSH

- Transizione verso un'economia circolare

Almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere **è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale**, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. I gestori limitano la produzione di rifiuti nei processi di costruzione e demolizione, conformemente al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e utilizzando la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, avvalendosi dei sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione disponibili.

I **progetti degli edifici e le tecniche di costruzione sostengono la circolarità** e in particolare dimostrano, con riferimento alla norma ISO 20887 o ad altre norme per la valutazione del disassemblabilità o adattabilità degli edifici, come essi siano progettati per essere più efficienti dal punto di vista delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili per consentire il riutilizzo e il riciclaggio.

ESEMPIO – Criteri di vaglio tecnico: DNSH

DNSH

- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione soddisfano i criteri di cui all'appendice C dell'allegato.

I componenti e i materiali edili utilizzati nella costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti emettono meno di 0,06 mg di formaldeide per m³ di materiale o componente in seguito a prove effettuate in conformità delle condizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e meno di 0,001 mg di altri composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m³ di materiale o componente, in seguito a prove effettuate in conformità delle norme CEN/ EN 16516 o ISO 16000-3:2011 o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati equivalenti .

Nel caso in cui la nuova costruzione si trovi in un sito potenzialmente contaminato (brownfield), il sito è stato oggetto di un'indagine per individuare potenziali contaminanti, utilizzando ad esempio la norma ISO 18400 .

Sono adottate misure per ridurre il rumore, le polveri e le emissioni inquinanti durante i lavori di costruzione o manutenzione.

ESEMPIO – Criteri di vaglio tecnico: DNSH

DNSH

- **Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D dell'allegato.

Il nuovo edificio non è costruito su:

- a) terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE;
- b) terreni vergini con un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità e terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
- c) terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO.



3. La rendicontazione non finanziaria (DNF, 2014/95/EU) e il D.Lgs n. 254/2016

Contesto Europeo – La Direttiva Barnier

Nel 2014 la Commissione Europea riconosceva:

«[...] ***L'importanza dell'informativa non finanziaria nel gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società***».

Nasce così la **Direttiva 2014/95/UE (c.d. Direttiva Barnier)** che modifica la Direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese) e mira ad **armonizzare le modalità di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario** da parte delle imprese con il fine di garantirne il facile accesso da parte dei soggetti interessati.

L'attuazione italiana – Il D.Lgs 254/2016

Il **D.Lgs. 254/2016** recepisce in Italia la Direttiva Barnier ed introduce l'obbligo, per le **imprese di grandi dimensioni** qualificabili come “**Enti di Interesse Pubblico**”, di redigere una dichiarazione non finanziaria contenente una descrizione di:

*«temi ambientali e sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono **rilevanti** tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa [...]» (art. 3, comma 1)*



- Enti di Interesse Pubblico (EIP) da considerare
- Dove rendicontare
- Cosa rendicontare → Come

Il D.Lgs 254/2016 – EIP da considerare

EIP da considerare

Gli EIP tenuti alla redazione della DNF sono quelli che hanno almeno **500 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- ✓ totale dello stato patrimoniale: > **20.000.000€**;
- ✓ ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: > **40.000.000 €**.

Il D.Lgs 254/2016 – Dove rendicontare

Opzione 1 – La dichiarazione è parte integrante della relazione sulla gestione

La DNF rappresenta una sezione ad-hoc della relazione sulla gestione e deve essere appositamente contrassegnata. La DNF può quindi configurarsi come:

- documento in calce alla relazione sulla gestione;
- documento in calce alla relazione sulla gestione, che richiama elementi contenuti in altre relazioni previste dalla legge (e.g. relazione sul governo societario).

Opzione 2 – La dichiarazione costituisce una relazione distinta

- La relazione deve essere riconoscibile, cioè contrassegnata dalla dicitura Dichiarazione di carattere non finanziario.
- La relazione deve essere oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese insieme alla relazione sulla gestione (a cura degli amministratori).

Il D.Lgs 254/2016 – Come e cosa rendicontare

Opzione 1 – Applicazione di standard/ linee guida internazionali

- ✓ La dichiarazione è redatta secondo metodologie ed i principi previsti da standard e/o linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata.

Opzione 2 – Adozione di una metodologia autonoma di rendicontazione

- ✓ Il Decreto prevede anche la possibilità di utilizzare una metodologia autonoma di rendicontazione. In tal caso, è necessario fornire una chiara ed articolata descrizione della metodologia utilizzata e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della DNF.

Il D.Lgs 254/2016 – Come e cosa rendicontare

La **dichiarazione individuale di carattere non finanziario**, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, **copre i temi ambientali, sociali**, attinenti al personale, al **rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti** tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:

- a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa [...];
- b) le politiche praticate dall'impresa [...], i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;

TEMI AMBIENTALI e
SOCIALI (ed Economici)



Ritenuti RILEVANTI, in base alle attività
e alle caratteristiche dell'impresa

Il D.Lgs 254/2016 – Come e cosa rendicontare

Domande
inevase



- Che cosa vuol dire RILEVANTE?
- Chi stabilisce che un tema è RILEVANTE?

Direttiva 2013/34/EU, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese [...]

16) **“rilevante”**: lo stato dell'informazione per il quale la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.



- *Il concetto degli «utilizzatori» dei bilanci*
- *Il concetto di «soglia» per definire il livello di disclosure*

Il D.Lgs 254/2016 e la materialità

RICAPITOLANDO...

- Si considerano i temi ambientali, sociali ed economici ritenuti **rilevanti – o materiali**;
- Un tema è rilevante – o materiale – quando la sua **omissione o errata indicazione** potrebbe ragionevolmente **influenzare le decisioni** prese dagli **utilizzatori**;
- Gli utilizzatori dei bilanci fanno riferimento agli **stakeholder** dell'organizzazione.



In pratica, la descrizione dell'attività di impresa, dei rischi, delle politiche e dei suoi impatti socio-ambientali deve essere sviluppata in coerenza con il **principio di materialità**.

Attuare tale principio significa attuare il **processo che consente di determinare la “soglia” oltre la quale temi economici, sociali ed ambientali diventano rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa**.


Tali temi dovranno poi essere rendicontati, considerando le prospettive degli **stakeholder interni ed esterni**.

La matrice di materialità

Matrice di Materialità

TEMI MATERIALI

Rilevanza per gli Stakeholders



Il D.Lgs 254/2016 e l'assurance

Il D. Lgs. 254/ 2016 prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario sia sottoposta a due verifiche:

1. il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio **verifica l'avvenuta predisposizione** da parte degli amministratori **della DNF**;
2. lo stesso soggetto che effettua la revisione legale del bilancio (o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato) esprime **un'attestazione** circa la **conformità delle informazioni fornite** rispetto a quanto richiesto dal decreto legislativo.



4. L'ampliamento della platea di imprese non finanziarie coinvolte nella rendicontazione – **la proposta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**

Proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)


- Il 21 aprile 2021, la Commissione europea (CE) ha pubblicato la sua proposta di **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**
- La proposta di CSRD è un elemento chiave del pacchetto UE sulla finanza sostenibile che, insieme alle altre Direttive, si prevede svolga un **ruolo essenziale nel trasformare l'ecosistema del reporting** aziendale al fine di migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni di sostenibilità.
- **L'obiettivo** della proposta di CSRD è quello di migliorare il reporting di sostenibilità per sfruttare al meglio il potenziale del Mercato Unico Europeo e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

DNF vs CSRD (1)

	DNF (Dichiarazione non finanziaria)	CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
<i>Enti da considerare</i>	Imprese di grandi dimensioni qualificabili come <i>Enti di Interesse Pubblico</i> con numero di dipendenti > 500, ricavi netti > 40M, SP > 20M	Imprese di grandi dimensioni (sia quotate che non quotate) che presentano almeno 2 dei 3 criteri <ul style="list-style-type: none"> - N. di dipendenti > 250 - Fatturato > 40M - SP > 20M PMI quotate (ad eccezione delle microimprese)
<i>Numero di aziende coinvolte</i>	11.600 ca	49.000 ca (Che rappresentano il 75% ca del fatturato delle aziende UE)
<i>Timeline</i>	Vigente dal 2018	Per le imprese di grandi dimensioni <ul style="list-style-type: none"> - Dal 2024 (con i dati relativi al 2023) Per le PMI quotate <ul style="list-style-type: none"> - Dal 2026 (dati relativi al 2025)
<i>Dove rendicontare</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Costituisce parte integrante della relazione sulla gestione - Costituisce una relazione distinta 	Dovrà essere necessariamente collocata all'interno della Relazione sulla Gestione e non in un fascicolo a parte

DNF vs CSRD (2)

	DNF (Dichiarazione non finanziaria)	CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
<i>Come rendicontare</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione di standard/ linee guida internazionali - Adozione di una metodologia autonoma di rendicontazione 	Saranno presenti standard di reporting , improntati ad una prospettiva multi-stakeholder, e di natura generica («sector agnostic») che settoriale («sector specific»)



DNF vs CSRD (3)

	DNF (Dichiarazione non finanziaria)	CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
<i>Cosa rendicontare</i>	<p>Temi ambientali, sociali, attinenti al personale al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione</p> <p>Descrivendo almeno (i) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, (ii) le politiche praticate dall'impresa, i risultati conseguiti e i KPIs, (iii) i principali rischi, che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Doppia materialità (informazioni <u>sull'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità</u>, & informazioni sul <u>modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa</u>, sui suoi risultati e sulla sua situazione.) - Informazioni sulle attività immateriali, comprese informazioni concernenti il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale <p>[Tali informazioni includono informazioni prospettiche e retrospettive, nonché informazioni qualitative e quantitative.]</p>
<i>Format di reporting</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Online - Pdf format 	Formato elettronico (in XHTML)
<i>Assurance</i>	Non mandatoria	Mandatoria («limited assurance», con l'obiettivo della «reasonable assurance»)



Grazie per l'attenzione!

Ergo srl

Pisa / Italy
Viggiano/Italy
Milano/Italy

www.ergosrl.net

[LinkedIN](#)